

ATTO N. ORD 446

DEL 27/03/2026

Rep. di struttura ORD-UC1 N. 259

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 46 “di Frassinetto” dal km. 9+494 al km. 9+555. Modifica Ordinanza N. 428 di regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura al traffico (Bonatto Minella Battista– Demolizione di fabbricato - Ordinanza n. 7/2026 Prot n. 2792 e Ordinanza n. 8/2026 Prot. n. 2824 rilasciate dal Comune di Pont Canavese per Giolitto Marta Maria Domenica (Proprietaria).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Ordinanza n. 7/2026 Prot n. 2792 e Ordinanza n. 8/2026 Prot. n. 2824 rilasciate dal Comune di Pont Canavese è stato richiesto alla proprietà la demolizione del fabbricato prospiciente la **S.P. n. 46 “di Frassinetto** al km 9+450
- durante l’esecuzione delle operazioni di demolizione del fabbricato, **per via dell’esigua sezione stradale e della tipologia delle lavorazioni previste**, la strada interessata sarà completamente interdetta al traffico veicolare e pedonale e, pertanto, non potrà essere garantito il transito dei mezzi di soccorso né delle Forze dell’Ordine lungo il tratto oggetto di chiusura,
- a tal fine l’impresa Bonatto Minella Battista, dovendo eseguire i lavori in condizioni di sicurezza, ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale, lungo il tratto della S.P. n. 46 “di Frassinetto” oggetto di intervento, per il giorno 31/03/2026

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura al traffico, la S.P. n. 46 “di Frassinetto” dal km. 9+494 al km. 9+555 in territorio del Comune di Pont Canavese, per il giorno 31/03/2026 dalle ore 8,30 alle ore 13,00. Per tutta la durata dell’interdizione e limitatamente alle fasce orarie interessate dai lavori, in caso di emergenza che richieda un intervento sanitario urgente o di pubblica sicurezza, dovrà essere attivato, ove necessario, il servizio di elisoccorso, quale modalità alternativa per assicurare la tempestività dei soccorsi.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 3 Ing. Renato Perra.

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di

Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2026 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico"*;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

- la regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura al traffico , la S.P. n. 46 "di Frassinetto" dal km. 9+494 al km. 9+555 in territorio dei Comune di Pont Canavese, per il giorno 31/03/2026 dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
- apposizione di opportuna segnaletica preventiva di informazione della chiusura stradale almeno 48h prima della stessa.

Per tutta la durata dell'interdizione e limitatamente alle fasce orarie interessate dai lavori, in caso di emergenza che richieda un intervento sanitario urgente o di pubblica sicurezza, dovrà essere attivato, ove necessario, il servizio di elisoccorso, quale modalità alternativa per assicurare la tempestività dei soccorsi.

I soggetti incaricati per il presente cantiere sono:

- il committente: Sig.ra Giolitto Marta Maria Domenica (Proprietaria);
- Il Direttore dei Lavori : Ing. Gianluca Quarelli ;
- Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione : Ing. Gianluca Quarelli;
- la ditta appaltatrice dei lavori Bonatto Minella Battista, **il Responsabile di cantiere/preposto** (secondo D.Lgs. 81/2008) **per l'impresa** è il Sig. *Bonatto Minella Gianluca*, **Cell 3403935297 (persona incaricata reperibile 24h su 24 festivi compresi)**

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e **si devono adottare** i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22/01/2019, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione (anche successivamente all'inizio dell'attività), non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso di tali condizioni negative, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica temporanea, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo maggiore per i lavoratori e l'utenza stradale. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, resta responsabile** del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna (o se istituito anche dell'eventuale percorso alternativo), prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità (compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata). **Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata.** Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2,

del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 27/03/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani